

**Ordinanza**  
**concernente la tassa per l'utilizzazione**  
**delle strade nazionali**  
**(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)**

del 16 giugno 2023 (Stato 1° agosto 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 7 capoverso 5, 11 capoverso 4, 12b capoverso 3 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010<sup>1</sup> sul contrassegno stradale (LUSN),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II).

**Art. 2**            Acquisto del contrassegno

(art. 6a, 9 e 9a LUSN)

<sup>1</sup> Il contrassegno adesivo può essere acquistato presso:

- a. i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
- b. gli uffici di servizio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) da esso designati;
- c. i punti di vendita all'estero designati da organizzazioni con le quali l'UDSC ha concluso un accordo.

<sup>2</sup> Il contrassegno elettronico è acquistato con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'UDSC secondo gli articoli 12a–12f LUSN.

**Art. 3**            Apposizione del contrassegno adesivo

(art. 7 LUSN)

<sup>1</sup> Il contrassegno adesivo integro deve essere incollato direttamente sul veicolo.

<sup>2</sup> Esso deve essere apposto nei seguenti punti:

- a. su autoveicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall'esterno;
- b. su autoveicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

<sup>3</sup> Il contrassegno adesivo è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:

- a. non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 e 2;
- b. esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
- c. non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.

#### **Art. 4** Rottura del parabrezza

<sup>1</sup> Se il parabrezza sul quale è stato correttamente incollato un contrassegno adesivo valido è danneggiato e deve essere sostituito, il contrassegno adesivo deve essere sostituito con uno nuovo prima dell'utilizzazione di una strada nazionale I o II.

<sup>2</sup> L'UDSC può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.

<sup>3</sup> Se la compagnia d'assicurazioni non si assume i costi di sostituzione del contrassegno adesivo, l'UDSC sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno adesivo e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza o rimborsa i costi per l'acquisto del nuovo contrassegno adesivo.

#### **Art. 5** Trasferimento del contrassegno elettronico

<sup>1</sup> In caso di cambiamento della targa di controllo, il detentore del veicolo può trasferire, nel sistema d'informazione dell'UDSC, il contrassegno elettronico su un'altra targa di controllo, dopo che l'autorità competente per l'ammissione alla circolazione ha sostituito la targa di controllo originaria.

<sup>2</sup> L'UDSC verifica a campione se la condizione per il trasferimento del contrassegno elettronico sulla nuova targa di controllo è soddisfatta.

#### **Art. 6** Conteggio con i Cantoni

(art. 9a cpv. 1 LUSN)

<sup>1</sup> I Cantoni effettuano periodicamente con l'UDSC, e secondo le sue istruzioni, il conteggio dei contrassegni adesivi venduti.

<sup>2</sup> L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.

<sup>3</sup> L'UDSC può eseguire le verifiche necessarie.

#### **Art. 7** Controlli

(art. 11 LUSN)

<sup>1</sup> Per verificare il corretto pagamento della tassa, i collaboratori impiegati dall'UDSC o dai Cantoni possono:

- a. fermare i veicoli;
- b. controllare se il contrassegno adesivo è stato apposto correttamente;
- c. utilizzare impianti di controllo automatizzati.

<sup>2</sup> Gli impianti di controllo automatizzati fissi e mobili possono essere utilizzati solo per controlli a campione. I tempi e i luoghi d'impiego sono verbalizzati.

<sup>3</sup> In caso di contravvenzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LUSN, i collaboratori impiegati dall'UDSC o dai Cantoni possono chiedere i documenti al conducente per accertarne l'identità.

**Art. 8**                    Requisiti per gli impianti di controllo automatizzati  
(art. 11 LUSN)

Gli impianti fissi e mobili devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. devono poter scattare immagini frontali, posteriori e complete dei veicoli di passaggio;
- b. devono poter confrontare le targhe di controllo fotografate con le targhe di controllo registrate nel sistema d'informazione dell'UDSC;
- c. devono poter distinguere i veicoli che soggiacciono alla tassa da quelli che non vi soggiacciono o che ne sono esentati;
- d. devono poter trasmettere ai competenti collaboratori dell'UDSC o dei Cantoni i dati di veicoli che soggiacciono alla tassa e per i quali vi è un sospetto di contravvenzione;
- e. devono cancellare i seguenti dati come segue:
  1. i dati di veicoli che non soggiacciono alla tassa o che ne sono esentati: immediatamente,
  2. i dati di veicoli che soggiacciono alla tassa e per i quali non vi è un sospetto di contravvenzione: immediatamente,
  3. i dati di veicoli che soggiacciono alla tassa e per i quali vi è un sospetto di contravvenzione: dopo la trasmissione dei dati ai competenti collaboratori dell'UDSC o dei Cantoni.

**Art. 9**                    Contravvenzioni  
(art. 14 LUSN)

<sup>1</sup> In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve pagare immediatamente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali I e II.

<sup>2</sup> Se la persona assoggettata porta nel veicolo un contrassegno adesivo non annullato, deve apporlo immediatamente sul veicolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

**Art. 10**                  Trattamento dei dati  
(art. 12a–12f LUSN)

Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'UDSC si fonda sull'allegato 72a dell'ordinanza del 23 agosto 2017<sup>2</sup> sul trattamento dei dati nell'UDSC.

**Art. 11** Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente ordinanza compete all'UDSC e ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UDSC è l'organo centrale di conteggio e l'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> L'UDSC emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 24 agosto 2011<sup>3</sup> sul contrassegno stradale è abrogata.

**Art. 13** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

**Art. 14** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

<sup>3</sup> [RU 2011 4111; 2019 529 all. 3 n. 2; 2021 589]

*Allegato*  
(art. 13)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2023** 338.

